Numero 9	versione 7 del 08.07.2021
OGGETTO	Disposizioni organizzative, procedurali e di controllo in merito alle attività di rischio, di conflitti di interesse e di Operazioni con Soggetti Collegati
SOGGETTI INTERESSATI	AD/DG delle Società del Gruppo bancario Banca Profilo
DECORRENZA	Immediata

Argomento Disposizione

Premessa

Con la presente Direttiva, Arepo BP S.p.A. (di seguito "Arepo BP" o "Capogruppo") intende definire i principi e le regole per la gestione delle operazioni con parti correlate ai sensi del 9° aggiornamento della Circolare della Banca d'Italia n. 263 del 27 dicembre 2006 e successivi aggiornamenti emanato il 12 dicembre 2011, e ai sensi del Regolamento Consob adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, successivamente modificato con delibera n. n. 21624 del 10 dicembre 2020 (il "Regolamento Consob").

La Direttiva è destinata a tutte le Società del Gruppo bancario Banca Profilo (di seguito "il Gruppo") che sono tenute a recepirne i contenuti, pur sempre nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti a livello locale.

È facoltà delle Società del Gruppo adottare – nel rispetto della normativa di riferimento - soluzioni più conservative rispetto a quanto disciplinato dalle norme e dalla presente Direttiva.

Contesto normativo

La disciplina delle operazioni con parti correlate è stata organicamente rivista a seguito dell'emanazione da parte della Banca d'Italia, in data 12 dicembre 2011, delle nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche, che ha previsto l'introduzione di un nuovo capitolo riguardante la disciplina delle attività di rischio e dei conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati alla banca o al gruppo bancario (cfr. Parte Terza, Cap. 11), in attuazione della delibera del CICR n. 277 del 29 luglio 2008.

L'aggiornamento delle Disposizioni Banca d'Italia trova origine nelle modifiche intervenute nella regolamentazione internazionale per tener conto dell'evoluzione nelle metodologie di gestione dei rischi da parte degli intermediari, dei nuovi indirizzi e criteri che informano l'attività di supervisione e delle citate delibere del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio in materia di partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari e di operazioni con parti correlate.

Con specifico riferimento alle nuove disposizioni in tema di "Attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati", la Banca d'Italia ha introdotto una regolamentazione delle "operazioni con soggetti collegati" che mira a presidiare il rischio che la vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali della banca possa compromettere l'oggettività e l'imparzialità delle decisioni relative

alla concessione di finanziamenti e ad altre transazioni nei confronti dei medesimi soggetti, con possibili distorsioni nel processo di allocazione delle risorse, esposizione della banca o del gruppo a rischi non adeguatamente misurati o presidiati, potenziali danni per depositanti e azionisti.

Al fine di mitigare i suddetti rischi, la disciplina della Banca d'Italia indica i presidi che devono essere posti in essere:

- limiti prudenziali per le attività di rischio di una banca o del gruppo bancario nei confronti dei soggetti collegati differenziati in funzione delle diverse tipologie di parti correlate, in modo proporzionato all'intensità delle relazioni e alla rilevanza dei conseguenti rischi per la sana e prudente gestione. In considerazione dei maggiori rischi inerenti ai conflitti di interesse nelle relazioni banca-industria, sono previsti limiti più stringenti per le attività di rischio nei confronti di parti correlate qualificabili come imprese non finanziarie;
- apposite procedure deliberative idonee a preservare la corretta allocazione delle risorse e tutelare adeguatamente i terzi da condotte espropriative. Esse si applicano anche alle operazioni intra-gruppo e alle transazioni di natura economica ulteriori rispetto a quelle che generano attività di rischio, pertanto non coperte dai limiti quantitativi;
- specifiche indicazioni in materia di assetti organizzativi e controlli interni finalizzate ad individuare le responsabilità degli organi e i compiti delle funzioni aziendali rispetto agli obiettivi di prevenzione e gestione dei conflitti di interesse, nonché agli obblighi di censimento dei soggetti collegati e di controllo dell'andamento delle esposizioni.

La nuova disciplina si applica:

- su base individuale, alle banche autorizzate in Italia¹;
- su base consolidata:
 - ai gruppi bancari;
 - alle "imprese di riferimento"², con riguardo anche alle società bancarie, finanziarie e strumentali controllate dalla società di partecipazione finanziaria madre nell'EU³.

La materia è regolata inoltre:

dai seguenti articoli del T.U.B.:

¹ Ad eccezione delle succursali di banche extracomunitarie aventi sede in uno dei Paesi del Gruppo dei Dieci, ovvero in quelli inclusi in un apposito elenco pubblicato e periodicamente aggiornato dalla Banca d'Italia.

² Sono definite "imprese di riferimento" (ai sensi del Titolo I, Capitolo 1, Parte seconda, par. 2 delle Disposizioni Banca d'Italia) la banca italiana o la capogruppo controllate direttamente da una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE non sottoposta alla medesima vigilanza delle banche, quando questa società controlla anche una o più banche aventi sede in Stati comunitari diversi dal proprio e il totale di bilancio di ciascuna di queste banche è inferiore a quello della banca italiana o della capogruppo controllante.

³ La Disciplina prevede altre due ipotesi di applicazione su base consolidata. Le banche italiane non appartenenti ad un gruppo bancario che controllino, congiuntamente ad altri soggetti e in base ad appositi accordi, società bancarie, finanziarie e strumentali partecipate in misura almeno pari al 20% dei diritti di voto o del capitale applicano la Disciplina su base consolidata.

La Banca d'Italia può richiedere l'applicazione su base consolidata della Disciplina anche nei confronti di banche, società finanziarie e strumentali non comprese nel gruppo bancario ma controllate dalla persona fisica o giuridica che controlla il gruppo bancario o la singola banca.

- art. 53, comma 1, lettere b) e d);
- art. 53, comma 4;
- art. 53, comma 4 ter;
- art. 53 comma 4 quater;
- art. 67, comma 1, lettere b) e d);
- dalla deliberazione del CICR del 29 luglio 2008, n. 277;
- dal regolamento CE n. 1126/2008 della Commissione del 3 novembre 2008;
- dagli artt. 2391, 2391 bis e 2634 del codice civile;
- dall'art. 137 del T.U.B.;
- dall'art. 13 del D.L. 269/2003 convertito, con modificazioni,
- dalla legge 326/2003;
- dal documento "Principi fondamentali per un'efficace vigilanza bancaria" aggiornato nell'ottobre 2006;
- dal Principio Contabile Internazionale IAS 24⁴;
- dal Regolamento Consob.

⁴ Applicabile alle società quotate e per le imprese bancarie soggette, secondo il D.Lgs. 38/2005, alla redazione del bilancio secondo i principi contabili IAS/IFRS. Per le altre società, tale informativa era prevista dal principio contabile nazionale n. 12 "Composizione e schemi del bilancio di esercizio di imprese mercantili, industriali e di servizi" all'interno del paragrafo dell'informativa della nota integrativa richiesta dai principi contabili nazionali.

Entrata in vigore della Direttiva e tempi di attuazione La presente Direttiva è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo nella seduta del 19.06.2012 (e successivamente modificata) e viene recepita dal Consiglio di Amministrazione delle seguenti Società del Gruppo:

- Banca Profilo SpA (di seguito anche la" Banca");
- Arepo Fiduciaria Srl;
- Profilo Real Estate;

Tale Direttiva viene rivista dalla Capogruppo con cadenza almeno triennale; viene comunicata all'Assemblea dei Soci ed è tenuta a disposizione per eventuali richieste della Banca d'Italia.

Essa diventa parte integrante del corpo normativo di ciascuna Società del Gruppo, che è tenuta ad avviare tempestivamente le necessarie attività finalizzate alla puntuale applicazione delle disposizioni di Vigilanza.

La nuova disciplina entra in vigore a partire dal 31 dicembre 2012 e prevede che i destinatari della normativa si adoperino affinché, a partire dalla medesima data, sia garantito il pieno rispetto dei limiti prudenziali. Tuttavia, le procedure deliberative in materia devono essere formalmente deliberate e messe a punto dai competenti organi sociali entro il 30 giugno 2012.

Definizioni

Parte Correlata, Soggetti Connessi, Soggetti Collegati

Ai fini dell'applicazione della presente disciplina, si fa riferimento: i) alla nozione di parte correlata richiamata dalla disciplina Consob in materia, e ii) alla nozione di cui alla disciplina della Banca d'Italia ai sensi del Titolo V, capitolo 5 della circolare 263/2007.

Ai fini dell'individuazione e del censimento delle parti correlate del Gruppo bancario Banca Profilo per entrambe le nozioni applicabili si ha riguardo i) alle parti correlate delle banche quotate e non, anche estere, del Gruppo, ii) alle parti correlate della Capogruppo non bancaria del Gruppo, iii) alle parti correlate degli intermediari vigilati del Gruppo.

L'elenco delle Parti Correlate è integrato con l'individuazione dei soggetti ad esse connessi, che, unitamente alle parti correlate, formano l'insieme dei Soggetti Collegati cui si applica la disciplina di cui al presente documento. Per l'applicazione a livello individuale, le singole società del Gruppo fanno riferimento al medesimo perimetro di Soggetti Collegati determinato, come infra indicato, dalla Capogruppo per l'intero Gruppo.

Ai fini della presente disciplina, si intende Parte Correlata il soggetto che, applicando le nozioni di Controllo e Influenza notevole, rientri tra le Parti Correlate a fini di Trasparenza o i Soggetti Collegati.

Per la definizione di Parte Correlata ai fini di Trasparenza si intendono i soggetti inclusi nella definizione di Parte Correlata ai sensi del Regolamento Consob, ovvero una persona o un'entità che è correlata all'entità che redige il bilancio.

- a) Una persona o uno stretto familiare di quella persona sono correlati a un'entità che redige il bilancio se tale persona:
 - i. ha il controllo o il controllo congiunto dell'entità che redige il bilancio;
 - ii. ha un'influenza notevole sull'entità che redige il bilancio; o
 - iii. è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità che redige il bilancio o di una sua controllante.
- b) Un'entità è correlata a un'entità che redige il bilancio se si applica una qualsiasi delle seguenti condizioni:
 - i. l'entità e l'entità che redige il bilancio fanno parte dello stesso gruppo (il che significa che ciascuna controllante, controllata e società del gruppo è correlata alle altre);
 - ii. un'entità è una collegata o una joint venture dell'altra entità (o una collegata o una joint venture facente parte di un gruppo di cui fa parte l'altra entità);
 - iii. entrambe le entità sono joint venture di una stessa terza controparte;
 - iv. un'entità è una joint venture di una terza entità e
 l'altra entità è una collegata della terza entità;
 - l'entità è rappresentata da un piano per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro a favore dei dipendenti dell'entità che redige il bilancio o di un'entità ad essa correlata;
 - vi. l'entità è controllata o controllata congiuntamente da una persona identificata al punto (a);
 - vii. una persona identificata al punto (a)(i) ha un'influenza significativa sull'entità o è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità (o di una sua controllante) [IAS 24, paragrafo 9].

Nella definizione di parte correlata, una società collegata comprende le controllate della società collegata e una joint venture comprende le controllate della joint venture. Pertanto, per esempio, una controllata di una società collegata e l'investitore che ha un'influenza

notevole sulla società collegata sono tra loro collegati [IAS 24, paragrafo 12].

Per la definizione di Parte Correlata ai fini prudenziali si intendono i soggetti inclusi nella definizione di parte correlata ai sensi delle Disposizioni di Banca d'Italia, ovvero i soggetti di seguito indicati, in virtù delle relazioni intrattenute con una singola banca, con una banca o un intermediario vigilato appartenenti a un gruppo bancario o con la società finanziaria o di partecipazione finanziaria mista capogruppo di un gruppo bancario:

- 1. l'esponente aziendale;
- 2. il partecipante;
- il soggetto, diverso dal partecipante, in grado di nominare, da solo, uno o più componenti dell'organo con funzione di gestione o dell'organo con funzione di supervisione strategica, anche sulla base di patti in qualsiasi forma stipulati o di clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto l'esercizio di tali diritti o poteri;
- una società o un'impresa anche costituita in forma non societaria su cui la banca o una società del Gruppo bancario è in grado di esercitare il controllo o un'influenza notevole.

Ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di operazioni con Soggetti Collegati, sono Soggetti Connessi ad una Parte Correlata:

- Le società o le imprese anche costituite in forma non societaria controllate da una parte correlata o soggette a influenza notevole di una parte correlata di cui alle lettere da a) a d);
- i soggetti che esercitano il controllo su una Parte Correlata fra quelle indicate alle lettere b) e c) e i soggetti sottoposti a comune controllo con le Parti Correlate di cui alle lettere b) e c);
- 3. Gli stretti familiari di una parte correlata di cui alle lettere a), b), c) e le società o le imprese controllate da questi ultimi, sottoposte a controllo congiunto di questi ultimi, sottoposte ad influenza notevole di questi ultimi.

(ciascuno un Soggetto Connesso).

Ai fini dell'applicazione della presente disciplina:

 per Controllo, si intende ai sensi dell'articolo 23 TUB: i casi previsti dall'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile; il controllo da contratti o da clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto il potere di esercitare l'attività di direzione e

coordinamento; i casi di controllo nella forma dell'influenza dominante.

Rilevano come controllo anche le situazioni di controllo congiunto, inteso come la condivisione, contrattualmente stabilita, del controllo su un'attività economica. In tal caso si considerano controllanti:

- i soggetti che hanno la possibilità di esercitare un'influenza determinante sulle decisioni finanziarie e operative di natura strategica dell'impresa. Tale situazione ricorre, ad esempio, in presenza di due o più soggetti aventi ciascuno la possibilità di impedire l'adozione di decisioni finanziarie e operative di natura strategica dell'impresa controllata, attraverso l'esercizio di un diritto di veto o per effetto dei quorum per le decisioni degli organi societari;
- gli altri soggetti in grado di condizionare la gestione dell'impresa in base alle partecipazioni detenute, a patti in qualsiasi forma stipulati, a clausole statutarie, aventi per oggetto o per effetto la possibilità di esercitare il controllo.

Il controllo rileva anche quando sia esercitato indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti. Non si considerano indirettamente controllate le società e imprese controllate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto.

Ove le fattispecie non siano già ricomprese nella nozione di controllo come sopra definita, la stessa è integrata con la nozione controllo di cui all'articolo 93 del Testo Unico della Finanza, nel seguito riportata: sono considerate imprese controllate, oltre a quelle indicate nell'articolo 2359, primo comma, numeri 1 e 2, del codice civile, anche: a) le imprese, italiane o estere, su cui un soggetto ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge applicabile consenta tali contratti o clausole; b) le imprese, italiane o estere, su cui un socio, in base ad accordi con altri soci, dispone da solo di voti sufficienti a esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria.

Ai fini di cui sopra, si considerano anche i diritti spettanti a società controllate o esercitati per il tramite di fiduciari o di interposte persone; non si considerano quelli spettanti per conto di terzi.

 per Influenza notevole⁵, si intende, il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e operative di un'impresa partecipata, senza averne il controllo. L'influenza notevole si presume in caso di possesso di una partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al 20 per cento del capitale sociale o dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria o in altro organo equivalente della società partecipata, ovvero al 10 per cento nel caso di società con azioni quotate in mercati regolamentati.

-

⁵ Si richiama altresì quanto indicato nel Principio Contabile IAS n. 28.

In caso di possesso inferiore alle predette soglie, devono essere condotti specifici approfondimenti per accertare la sussistenza di una influenza notevole almeno al ricorrere dei seguenti indici e tenendo conto di ogni altra circostanza rilevante:

- essere rappresentati nell'organo con funzione di gestione o nell'organo con funzione di supervisione strategica dell'impresa partecipata; non costituisce di per sé indice di influenza notevole il solo fatto di esprimere il componente in rappresentanza della minoranza secondo quanto previsto dalla disciplina degli emittenti azioni quotate in mercati regolamentati;
- partecipare alle decisioni di natura strategica di un'impresa, in particolare in quanto si disponga di diritti di voto determinanti nelle decisioni dell'assemblea in materia di bilancio, destinazione degli utili, distribuzione di riserve, senza che si configuri una situazione di controllo congiunto. Tale situazione ricorre, ad esempio, quando l'azionariato della società sia frazionato fra più soci (non legati fra loro da patti di controllo congiunto) in modo tale che il voto di determinati soci, che possiedono singolarmente quote inferiori alle presunzioni di influenza notevole, possa risultare decisivo per la formazione delle maggioranze assembleari nelle materie sopra indicate;
- l'esistenza di transazioni rilevanti intendendosi per tali sempre le "operazioni di maggiore rilevanza" come definite ai fini della presente disciplina, ma anche altre eventuali operazioni reputate comunque rilevanti –, lo scambio di personale manageriale, la fornitura di informazioni tecniche essenziali.

L'influenza notevole rileva anche quando sia esercitata indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti. Non si considerano sottoposte indirettamente a influenza notevole le società partecipate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto.

- per Intermediari Vigilati, si intendono le imprese di investimento, le società di gestione del risparmio italiane ed estere, gli Istituti di moneta elettronica (Imel), gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'art. 106 del TUB⁶, gli Istituti di pagamento, che fanno parte di un gruppo bancario e hanno un patrimonio di vigilanza individuale superiore al 2 per cento del patrimonio di vigilanza consolidato del gruppo di appartenenza.
- per Stretti Familiari, si intendono i) i parenti fino al secondo grado,
 ii) il coniuge, iii) il convivente more uxorio di una parte correlata, iv)
 i figli maggiorenni del convivente more uxorio, v) ove non già

8

⁶ Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione del Titolo V del Testo unico bancario, come riformato dal D.lgs 141/2010, si fa riferimento all'elenco speciale di cui all'articolo 107 del medesimo testo unico bancario.

ricomprese nelle precedenti lettere, le persone a carico della parte correlata, del convivente more uxorio, del coniuge non legalmente separato.

- per Affini, si richiama il vincolo di cui all'art. 78 del codice civile tra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge. Nella linea e nel grado in cui taluno è parente di uno dei coniugi tale parente è affine dell'altro coniuge.
- per Fondi Pensione, si intendono i fondi pensione istituiti o promossi dalla società finanziaria Capogruppo, dalle banche, anche estere del Gruppo, degli intermediari vigilati del Gruppo o da altra entità ad esse correlata sui quali le predette società sono in grado di esercitare un'influenza.
- per Joint Venture, si intende un accordo contrattuale con il quale due o più parti intraprendono un'attività economica sottoposta a controllo congiunto.
- per **Parte Correlata Non Finanziaria**, si intende una parte Correlata (come infra individuata) che eserciti in prevalenza, direttamente o indirettamente o tramite società controllate, attività di impresa non finanziaria⁷. Si è in presenza di una parte correlata non finanziaria allorché le attività diverse da quelle bancarie, finanziarie e assicurative eccedono il 50% del totale delle attività complessive.

Operazioni con Soggetti Collegati, Operazioni di Minore Rilevanza, Operazioni di Maggiore Rilevanza, Operazioni Ordinarie, Interessi Significativi

Operazione con Soggetti Collegati

Per Operazione con Soggetti Collegati si intende ciascuna transazione con Soggetti Collegati comportante i) assunzione di attività di rischio, ii) trasferimento di risorse, di servizi o di obbligazioni, ivi incluse le operazioni di fusione e scissione. Il tutto indipendentemente dalla previsione di un corrispettivo.

Operazione con Soggetti Collegati di Maggiore Rilevanza

Per Operazione con Soggetti Collegati di Maggiore Rilevanza si intende l'operazione con Soggetti Collegati il cui controvalore in rapporto al patrimonio di vigilanza consolidato è superiore alla soglia del 5% calcolata secondo quanto riportato in allegato B al Titolo V, Capitolo V, della circolare 263/2007, come integrato dall'Allegato 3.1.1. lett. c) del Regolamento Consob in materia di operazioni con parti correlate (Indice di Rilevanza del Controvalore, Indice di Rilevanza dell'Attivo, Indice di Rilevanza del Passivo).

In caso di operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, compiute, nel corso dell'esercizio, con uno stesso Soggetto Collegato, si cumula il loro valore ai fini del calcolo della

⁷ cfr. Titolo V, capitolo IV) Un'impresa diversa da una banca, da un IMEL, da un'impresa assicurativa, finanziaria o strumentale

soglia di rilevanza (Cumulo), ferma la disciplina sulle esenzioni ed esclusioni applicabile.

Operazione con Soggetti Collegati di Minore Rilevanza

Per Operazione con Soggetti Collegati di Minore Rilevanza si intende l'operazione con Soggetti Collegati diversa da quella di Maggiore Rilevanza e dalle operazioni di importo Esiguo.

Operazione con Soggetti Collegati Ordinaria

Per Operazione con Soggetti Collegati Ordinaria si intende l'Operazione di Minore Rilevanza con Soggetti Collegati rientrante nell'ordinaria operatività e conclusa a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard. Nel valutare le operazioni della specie, si dovrà tenere conto almeno dei seguenti elementi: i) riconducibilità dell'operazione all'ordinaria attività; ii) oggettività delle condizioni, iii) semplicità dello schema economico -contrattuale, iv) contenuta rilevanza quantitativa; v) tipologia di controparte.

Le Operazioni di Maggiore Rilevanza rientranti nell'ambito dell'ordinaria attività del Gruppo, anche se realizzate a condizioni standard e/o di mercato non rientrano nella definizione di Operazione Ordinaria ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di Operazioni con Soggetti Collegati e, pertanto, non godono di alcuna esenzione di tipo procedurale.

Interessi Significativi

Si considerano Interessi Significativi:

- Gli interessi di un soggetto che Controlli o eserciti un'Influenza Notevole sulla società del Gruppo e che detenga nella società Controllata o soggetta ad Influenza Notevole controparte dell'operazione - una partecipazione che, sommata a quella detenuta nella società del Gruppo renda conveniente il trasferimento di risorse dall'una all'altra.
- 2. La condivisione tra la società Controllante o esercente l'Influenza Notevole e la società Controllata o soggetta ad Influenza Notevole di uno o più Esponenti Aziendali che beneficino di remunerazioni variabili, anche sotto forma di strumenti finanziari o di altri strumenti equiparabili, dipendenti direttamente e in misura significativa dai risultati conseguiti dalla società Controllata o soggetta ad Influenza Notevole. Non costituisce interesse significativo la mera condivisione tra la società del Gruppo e le società controllate o soggette ad influenza notevole controparti dell'operazione di uno o più Esponenti Aziendali.

Esclusioni ed Esenzioni

Esclusioni di Diritto

Non si considerano operazioni con Soggetti Collegati ai fini dell'applicazione delle procedure per le operazioni di maggiore o di minore rilevanza con Soggetti Collegati:

i) Quelle effettuate tra componenti del Gruppo quando tra esse intercorre un rapporto di controllo totalitario, anche congiunto e

- quando nell'operazione non vi siano Interessi Significativi di altri Soggetti Collegati;
- ii) I compensi corrisposti agli Esponenti Aziendali, se conformi alle disposizioni di vigilanza in materia di sistemi di incentivazione e remunerazione delle banche;
- iii) Le operazioni di trasferimento infragruppo di fondi o di collateral poste in essere nell'ambito del sistema di gestione del rischio di liquidità a livello consolidato⁸;
- iv) Le operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite dalla Banca d'Italia, ovvero sulla base di disposizioni emanate dalla Capogruppo per l'esecuzione di istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del Gruppo.

Esenzioni e deroghe attivabili in via facoltativa

Operazioni di Importo Esiguo

Sono considerate Operazioni di Importo Esiguo quelle di importo inferiore/uguale ad Euro 250.000. Laddove il patrimonio di vigilanza consolidato superasse i 500 milioni di Euro, l'importo sarà coerentemente adeguato. Tali operazioni sono esenti dall'applicazione del regime procedurale.

Operazioni Ordinarie

Le Operazioni Ordinarie sono esenti dall'applicazione del regime procedurale. Tuttavia, la delibera di approvazione dell'operazione deve contenere elementi comprovanti il carattere ordinario dell'operazione, tenendo in considerazione gli elementi di cui alla definizione di Operazione Ordinaria.

In presenza degli elementi indicati sub i), ii), iii), iv) e v) di tale definizione, si ritiene rientrino nell'ordinaria operatività le seguenti tipologie di operazioni: assunzione di partecipazioni finanziarie, raccolta, impieghi, tesoreria, servizi di investimento e gestione collettiva, servizi di pagamento, servizi accessori sia bancari sia finanziari, attività fiduciaria, attività immobiliare a carattere strumentale, consulenza alle imprese nell'ambito di operazioni di M&A, di *Corporate Finance* e di *Restructuring*.

Con riguardo alla tipologia di controparte, maggiore attenzione andrà prestata in caso di Operazione con una Parte Correlata di cui alle lettere da a) a d) della definizione riportata a pagina 4 e seguenti del presente documento.

Ancorché esenti dal regime procedurale le Operazioni Ordinarie sono comunicate almeno annualmente agli Amministratori Indipendenti (e, per Banca Profilo, al Comitato Controllo e Rischi) ed al Collegio Sindacale.

Operazioni con o tra Società Controllate e con Società sottoposte a Influenza Notevole

⁸ Cfr. Circolare Bankit 263/2007 Titolo V, Capitolo 2, Sezione III, par. 7

Le operazioni con o tra Società Controllate in via non totalitaria e le operazioni con Società sottoposte ad Influenza Notevole sono esenti dall'applicazione del regime procedurale, quando nell'operazione non vi siano Interessi Significativi di altri Soggetti Collegati. Le operazioni con o tra Società Controllate e con Società sottoposte ad Influenza Notevole sono comunicate almeno annualmente agli Amministratori Indipendenti (per Banca Profilo, al Comitato Controllo e Rischi) ed al Collegio Sindacale.

Operazioni urgenti

Le Operazioni Urgenti, qualora statutariamente previsto, sono esenti dall'applicazione del regime procedurale. La sussistenza del carattere di urgenza deve essere specificamente comprovata da parte dell'organo deliberante sulla base di circostanze oggettive e non esclusivamente riconducibili a proprie scelte.

In caso di operazioni che ricadono nella competenza deliberativa dell'organo con funzione di gestione o di supervisione strategica, gli altri organi (con funzione di supervisione strategica, gestione o controllo) devono essere informati delle ragioni di urgenza prima del compimento dell'operazione. Ove uno o più di detti organi, nonché gli Amministratori Indipendenti competenti in materia, non ritengano sussistente il carattere di urgenza ne devono dare pronta informativa agli altri organi e, alla prima occasione utile, all'assemblea. Qualora invece la deliberazione sia di competenza di altre funzioni aziendali, le Operazioni Urgenti sono comunicate almeno annualmente agli Amministratori Indipendenti (e, per Banca Profilo, al Comitato Controllo e Rischi) ed al Collegio Sindacale.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni normative di cui al presente documento alcuni organi aziendali sono chiamati ad assumere ruoli e responsabilità specifiche, di seguito sintetizzati.

Ruoli e responsabilità degli Organi Sociali e delle strutture di controllo

- Il <u>Consiglio di Amministrazione della Capogruppo</u> approva e rivede con cadenza almeno triennale la presente Direttiva che contiene disposizioni organizzative, procedurali e di controllo per la gestione delle operazioni con Soggetti Collegati.
- I <u>Consigli di Amministrazione delle altre Società del Gruppo</u> recepiscono la presente Direttiva e, se necessario, approvano ulteriori procedure contenenti elementi di maggior dettaglio.
- Il <u>Consiglio di Amministrazione della Capogruppo e di ciascuna Società del Gruppo</u>, inoltre delibera le Operazioni con Soggetti Collegati di Maggiore Rilevanza, salvo che la legge o lo Statuto ne attribuiscano la competenza all'Assemblea.

In caso di superamento di uno o più limiti prudenziali, il <u>Consiglio di Amministrazione della Capogruppo</u> approva, entro 45 giorni dal superamento del limite, un piano di rientro, sentito il Collegio Sindacale.

Il ruolo del <u>Collegio Sindacale di ciascuna Società del Gruppo</u> viene particolarmente valorizzato dalla presente disciplina, fermi i compiti e doveri stabiliti in via generale dall'ordinamento civilistico e bancario per l'organo con funzione di controllo, quale l'obbligo di segnalare senza indugio alla Banca d'Italia gli atti o i fatti di cui esso venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti che possano costituire una irregolarità nella gestione della banca o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria.

Il <u>Collegio Sindacale della Capogruppo e di ciascuna Società del Gruppo</u> rilascia un analitico e motivato parere sulla complessiva idoneità delle procedure (ivi compresa la Direttiva della Capogruppo) a conseguire gli obiettivi della presente disciplina; tale parere è vincolante ai fini della delibera del Consiglio di Amministrazione.

Inoltre, in caso di operazioni "urgenti" che ricadono nella competenza deliberativa del Consiglio di Amministrazione, il <u>Collegio Sindacale di ciascuna Società del Gruppo</u> deve essere informato delle ragioni di urgenza prima del compimento dell'operazione. Ove non ritenga sussistente il carattere di urgenza, ne deve dare pronta informativa agli altri organi aziendali e, alla prima occasione utile, all'Assemblea.

Per quelle operazioni che ricadono anche nell'ambito della disciplina delle obbligazioni degli esponenti bancari, si rimanda a quanto previsto dall'art. 136 del T.U.B. anche per quanto riguarda il ruolo del Collegio Sindacale di Banca Profilo.

Per Amministratore Indipendente ai fini del presente documento si intende con riferimento a: i) la Capogruppo: l'amministratore in possesso dei requisiti definiti ai sensi dello statuto sociale ii) Banca Profilo: l'amministratore in possesso sia del requisito di indipendenza statutariamente prescritto, sia dei requisiti previsti dal codice di Corporate Governance e iii) per le altre Società del Gruppo: l'amministratore in possesso dei requisiti previsti dallo statuto sociale, ove presente, ovvero dalla nozione di indipendenza rispetto alla quale è stata effettuata la verifica.

Per lo svolgimento dei compiti assegnati agli Amministratori Indipendenti, Banca Profilo costituisce un comitato interno al Consiglio di Amministrazione costituito esclusivamente da Amministratori Indipendenti, il Comitato Controllo e Rischi. Per le altre Società del Gruppo, i compiti sono svolti dal singolo Amministratore Indipendente o, congiuntamente, nel caso in cui ve ne sia più di uno. Laddove la Società non abbia Amministratori Indipendenti, questi compiti possono essere assegnati al Collegio Sindacale o, in assenza di quest'organo, congiuntamente, ai responsabili delle Funzioni di Controllo.

Gli <u>Amministratori Indipendenti della Capogruppo e di ciascuna Società del Gruppo</u> (per Banca Profilo, il <u>Comitato Controllo e Rischi</u>)

svolgono un ruolo di valutazione, supporto e proposta in materia di organizzazione e svolgimento dei controlli interni sulla complessiva attività di assunzione e gestione di rischi verso soggetti collegati nonché per la generale verifica di coerenza dell'attività con gli indirizzi strategici e gestionali.

Gli Amministratori Indipendenti della Capogruppo e di ciascuna Società del Gruppo (per Banca Profilo, al Comitato Controllo e Rischi) rilasciano un analitico e motivato parere sulla complessiva idoneità delle procedure (ivi compresa la Direttiva della Capogruppo) a conseguire gli obiettivi della presente disciplina; tale parere è vincolante ai fini della delibera del Consiglio di Amministrazione.

Gli Amministratori Indipendenti della Capogruppo e di ciascuna Società del Gruppo (per Banca Profilo, al Comitato Controllo e Rischi) esprimono un parere preventivo e motivato sull'interesse della Società al compimento delle operazioni con soggetti collegati, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni all'organo competente, per legge o per Statuto, a deliberarla.

Nelle Società del Gruppo diverse da Banca Profilo in cui non è presente almeno un Amministratore Indipendente il ruolo è svolto dal Collegio Sindacale.

L'attribuzione di specifici compiti agli Amministratori Indipendenti nelle procedure relative alle operazioni con soggetti collegati non incide sui poteri e sulle responsabilità che l'ordinamento assegna in via collegiale all'Organo Amministrativo. Tale attribuzione costituisce una modalità organizzativa volta a conferire efficacia ed efficienza all'attività di monitoraggio e controllo sulle operazioni in esame ma non esime tutti gli altri Amministratori dall'esercizio di compiti e poteri che possono contribuire al perseguimento delle finalità sottese alla presente disciplina.

Le <u>strutture</u> di controllo della Capogruppo e delle Società del Gruppo garantiscono la corretta misurazione e gestione dei rischi assunti verso soggetti collegati e verificano il corretto disegno e l'effettiva applicazione delle politiche interne. In particolare:

- la Funzione Risk Management (controlli di secondo livello) cura la misurazione dei rischi – inclusi anche quelli di mercato – sottostanti alle relazioni con soggetti collegati, verifica il rispetto dei limiti assegnati alle diverse strutture e unità operative, controlla la coerenza dell'operatività di ciascuna con i livelli di propensione al rischio definiti nelle politiche interne;
- la Funzione Compliance ed Antiriciclaggio verifica l'esistenza e affidabilità, nel continuo, di procedure e sistemi idonei ad

assicurare il rispetto di tutti gli obblighi normativi e di quelli stabiliti dalla regolamentazione interna;

la Funzione Internal Audit verifica l'osservanza delle politiche interne, segnala tempestivamente eventuali anomalie all'organo con funzione di controllo e agli organi di vertice della Società, e riferisce periodicamente agli organi aziendali circa l'esposizione complessiva della Società o del Gruppo ai rischi derivanti da transazioni con soggetti collegati e da altri conflitti di interesse, se del caso suggerisce revisioni delle politiche interne e degli assetti organizzativi e di controllo ritenute idonee a rafforzare il presidio di tali rischi.

Banca Profilo è altresì tenuta a pubblicare nel proprio sito internet la presente direttiva e le relative modifiche. La presente direttiva sostituisce con decorrenza 1 gennaio 2013 il Regolamento Operazioni con Parti Correlate.

Per l'importanza che assumono, le procedure sono sottoposte ad un *iter* specifico di elaborazione ed approvazione a garanzia della validità delle soluzioni prescelte.

Nella definizione delle procedure - e in occasione di eventuali modifiche o integrazioni alle medesime - deve essere assicurato il diffuso coinvolgimento degli organi di amministrazione e controllo della Società e degli Amministratori Indipendenti e il contributo delle principali Funzioni interessate.

Iter di definizione e approvazione delle procedure

In particolare:

- le procedure sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione;
- gli Amministratori Indipendenti ed il Collegio Sindacale rilasciano un analitico e motivato parere sulla complessiva idoneità delle procedure a conseguire gli obiettivi della presente disciplina; i pareri degli Amministratori Indipendenti e del Collegio Sindacale sono vincolanti ai fini della delibera del Consiglio di Amministrazione;
- le proposte da sottoporre al Consiglio di Amministrazione danno evidenza dell'istruttoria condotta dalle strutture interne interessate, ciascuna in relazione alle proprie competenze, sulla rispondenza della stessa ai vari profili della presente disciplina.

Settori nei quali possono determinarsi Conflitti di Interessi con Soggetti Collegati In relazione alle caratteristiche operative ed agli indirizzi strategici del Gruppo i settori di attività e le tipologie di rapporti di natura economica in relazione ai quali possono determinarsi potenziali conflitti di interesse nelle operazioni con Soggetti Collegati sono i seguenti:

attività creditizia;

- attività di raccolta, sia diretta sia indiretta;
- servizi di investimento ed accessori;
- assunzione di partecipazioni.

In merito a tali settori saranno individuati specifici presidi.

Limiti alle attività di rischio

Limiti Prudenziali

L'assunzione di attività di rischio, ossia di esposizioni nette come definite ai fini della disciplina in materia di concentrazione dei rischi9, è consentita nei confronti di Soggetti Collegati all'interno dei seguenti limiti:

- limiti consolidati, calcolati rispetto al patrimonio di vigilanza consolidato:
 - se la parte correlata è un esponente aziendale: 5%;
 - se la parte correlata è un partecipante di controllo o in grado di esercitare un'influenza notevole: 5% (per parti correlate non finanziarie) ovvero 7,5% (per altre parti correlate);
 - se la parte correlata è un altro partecipante o un soggetto diverso dal partecipante: 7,5% (per parti correlate non finanziarie) ovvero 10% (per altre parti correlate);
 - se la parte correlata è un soggetto sottoposto a controllo o influenza notevole: 15% (per parti correlate non finanziarie) ovvero 20% (per altre parti correlate).
- limiti individuali: 20% del patrimonio di vigilanza individuale, nel rispetto dei limiti consolidati: per il calcolo del limite individuale si considerano le attività di rischio verso l'insieme dei Soggetti Collegati individuati a livello di Gruppo.

Tali limiti sono coerenti con i livelli di propensione al rischio, con il profilo strategico e le caratteristiche organizzative del Gruppo.

Per l'assunzione di rischio da parte delle Società del Gruppo nei confronti di Extrabanca S.p.A., si applica il limite massimo del 5% del patrimonio di vigilanza su base consolidata del Gruppo stesso.

Modalità di Calcolo

Per il calcolo dei limiti di cui al paragrafo precedente, le attività di rischio sono ponderate secondo i fattori e le condizioni di ammissibilità delle tecniche di attenuazione del rischio stabiliti nell'ambito della disciplina sulla concentrazione dei rischi ¹⁰.

⁹ Si vedano "Nuove Disposizioni di Vigilanza Prudenziale per le Banche" (Titolo V, Capitolo 1, Sezione I, par 3) e Circolare n 155 del 18/12/1991 "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni sul patrimonio di vigilanza e sui coefficienti prudenziali" (sezione 5).

¹⁰ Si veda "Nuove Disposizioni di Vigilanza Prudenziale per le Banche" (Titolo V, Capitolo 1, Sezione III e Allegato A). Si rammenta che, in base alla disciplina della concentrazione dei rischi, le garanzie personali e finanziarie (nei limiti e alle condizioni in cui sono ammesse) consentono di applicare il principio di sostituzione, ossia di imputare l'esposizione al fornitore di protezione anziché al debitore principale collegato. Ovviamente, affinché il principio di sostituzione possa produrre l'effetto di ridurre

Non sono incluse nelle attività di rischio le partecipazioni e le altre attività dedotte dal patrimonio di vigilanza. Non sono incluse nei limiti le esposizioni temporanee connesse alla prestazione di servizi di trasferimento fondi e di compensazione, regolamento e custodia di strumenti finanziari, nei casi e alle condizioni previsti dalla disciplina della concentrazione dei rischi¹¹.

Nel caso in cui tra il Gruppo ed un Soggetto Collegato intercorra una pluralità di rapporti comportanti l'applicazione di limiti prudenziali diversi, si applica il limite inferiore.

Sono escluse dai limiti di cui al paragrafo precedente (Limiti Prudenziali) le attività di rischio connesse con operazioni tra società appartenenti al Gruppo.

Casi di Superamento

Il rispetto dei limiti prudenziali alle attività di rischio verso Soggetti Collegati deve essere assicurato in via continuativa dalla Funzione Risk Management sia a livello di singola Società sia a livello di Capogruppo.

Qualora per cause indipendenti da volontà o colpa della Capogruppo (es. la parte correlata ha assunto tale qualità successivamente all'apertura del rapporto) uno o più limiti siano superati, le attività di rischio devono essere ricondotte nei limiti nel più breve tempo possibile.

A tal fine, la Capogruppo predispone, entro 45 giorni dal superamento del limite, un piano di rientro, approvato dal Consiglio di Amministrazione, su indicazione ed istruttoria della Funzione Risk Management, sentito il Collegio Sindacale. Il piano di rientro è trasmesso alla Banca d'Italia entro 20 giorni dall'approvazione, unitamente ai verbali recanti le deliberazioni degli organi aziendali. Se il superamento dei limiti riguarda una parte correlata in virtù della partecipazione detenuta in una società del Gruppo, i diritti amministrativi connessi con la partecipazione sono sospesi.

La Capogruppo valuta i rischi connessi con l'operatività verso Soggetti Collegati (di natura legale, reputazionale o di conflitto d'interesse), se rilevanti per l'operatività aziendale, nell'ambito del processo interno di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP); in particolare, nei casi di superamento dei limiti prudenziali per i motivi sopra indicati, ad integrazione delle iniziative previste nel piano di rientro tiene conto delle eccedenze nel processo di determinazione del capitale interno complessivo.

La mappatura dei Soggetti Collegati viene effettuata centralmente a livello di Gruppo sulla base delle informazioni ricevute dai diretti interessati.

l'esposizione verso un determinato insieme di soggetti collegati occorre che il fornitore di protezione non sia direttamente o indirettamente riconducibile al novero dei soggetti collegati in questione.

¹¹ Si veda "Nuove Disposizioni di Vigilanza Prudenziale per le Banche" (Titolo V, Capitolo 1)

Mappatura dei soggetti collegati

In particolare, tra le informazioni richieste è presente anche il censimento degli affini fino al 2°grado di una Parte Correlata, che viene mantenuto a disposizione per eventuali richieste della Vigilanza, ancorché in linea generale non venga utilizzato per l'applicazione dei limiti e delle procedure previsti dal presente documento. Per quanto concerne le controllate estere la mappatura degli stretti familiari e degli affini è limitata al primo grado di parentela. Di tale scelta è data comunicazione alla Banca d'Italia ai sensi della Parte Terza, Cap. 11della Circolare 263/2007.

Le informazioni raccolte devono, per quanto possibile nei limiti dell'ordinaria diligenza, essere ulteriormente integrate sulla base di fonti sia interne sia esterne (ad esempio Centrale Rischi, Centrale Bilanci etc.), anche con il supporto di altre Funzioni della Banca o di altre società del Gruppo.

Le informazioni sono censite tramite apposito sistema informativo centralizzato di Gruppo.

La richiesta delle informazioni viene effettuata in fase di impianto della mappatura dei Soggetti Collegati dalle Funzioni/strutture preposte; successivamente:

- annualmente, ed almeno entro 45 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, tutti i soggetti che siano Parti Correlate trasmettono per iscritto ogni informazione utile a consentire la corretta valutazione circa la loro classificazione come Parti Correlate e circa l'individuazione di altri soggetti, qualificabili come Parti Correlate in virtù di legami di varia natura con essi;
- qualsivoglia variazione in corso di anno delle informazioni/dati trasmessi sarà tempestivamente comunicata per iscritto dai predetti soggetti entro 10 giorni dalla data in cui il soggetto sia venuto a conoscenza della relativa variazione.

In ogni caso le strutture preposte si rendono parte diligente in materia richiedendo almeno annualmente ai diretti interessati un aggiornamento delle informazioni fornite.

Iter di approvazione delle operazioni con soggetti collegati

Procedura per Operazioni con Soggetti Collegati di Minore Rilevanza

L'approvazione delle Operazioni con Soggetti Collegati di Minore Rilevanza spetta al Consiglio di Amministrazione o agli organi delegati che, a seconda dei casi, risultino competenti in relazione alla specifica Operazione con Soggetti Collegati sulla base delle attribuzioni loro conferite in virtù di deliberazione dei rispettivi Consigli di Amministrazione formalizzate negli schemi dei poteri delegati tempo per tempo vigenti (i "Delegati").

Le Operazioni con Soggetti Collegati di Minore Rilevanza sono approvate previo parere degli Amministratori Indipendenti (e, per Banca Profilo, il Comitato Controllo e Rischi) che a tale scopo hanno la facoltà di farsi assistere da uno o più esperti indipendenti di propria scelta, a spese della Società, nei limiti di un ammontare massimo di

spesa pari a Euro 3.000 per ciascuna Operazione con Soggetti Collegati di Minore Rilevanza. Tale parere ha per oggetto l'interesse della Società al compimento dell'operazione, la convenienza e la correttezza sostanziale delle relative condizioni.

Con congruo anticipo rispetto alla data di approvazione delle operazioni al fine di assicurare approfondita conoscenza delle operazioni con Soggetti Collegati, all'organo competente a deliberare sulle Operazioni con Soggetti Collegati sono fornite informazioni complete ed adeguate in merito alla specifica operazione da approvare, ivi incluse, in particolare, le informazioni relative alla natura della correlazione, alle modalità esecutive dell'operazione, alle condizioni (anche economiche) per la realizzazione, all'interesse e alle motivazioni sottostanti e agli eventuali rischi per la Società. In tale occasione viene fornita anche tutta la documentazione inerente la specifica Operazione con Soggetti Collegati di Minore Rilevanza in possesso dei soggetti e/o organi coinvolti nella fase delle trattative e nella fase istruttoria, ivi inclusi gli eventuali pareri esterni raccolti a riguardo.

La delibera dell'organo competente contiene adeguata motivazione in merito a:

- l'opportunità e la convenienza economica dell'operazione da parte della società;
- le ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard e di mercato, opportunamente supportati dalla documentazione a corredo della delibera stessa.

L'organo deliberante della società fornisce agli organi con funzione di supervisione strategica, gestione e controllo, con periodicità almeno trimestrale, un'informativa sulle operazioni concluse e sulle loro principali caratteristiche. Le operazioni sulle quali è stato espresso parere contrario o condizionato degli Amministratori Indipendenti (e, per Banca Profilo, dal Comitato Controllo e Rischi) sono comunicate immediatamente.

In questo ultimo caso di parere negativo o condizionato la delibera dell'organo competente fornisce analitica motivazione delle ragioni per cui essa viene comunque assunta e puntuale riscontro alle osservazioni formulate in tale parere.

Nel caso il parere negativo sia relativo ad una Operazione di Banca Profilo, sulla base della disciplina Consob in materia, la Banca mette a disposizione del pubblico entro quindici giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio (presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti) un documento contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo delle operazioni approvate nel trimestre di riferimento nonostante il suddetto parere negativo,

nonché delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere tale parere. Nel medesimo termine, il suddetto parere è messo a disposizione del pubblico in allegato al documento informativo o sul sito internet di Banca Profilo.

.

Procedura per Operazioni con Soggetti Collegati di Maggiore Rilevanza

La competenza a deliberare in merito alle Operazioni con Soggetti Collegati di Maggiore Rilevanza spetta esclusivamente al Consiglio di Amministrazione, salvo che la legge o lo statuto ne attribuiscano la competenza all'Assemblea, che delibera sulla base di un esame approfondito delle operazioni e dei loro elementi caratteristici. Tale esame deve essere supportato dalla documentazione sufficiente per illustrare le ragioni delle relative Operazioni con Soggetti Collegati, la relativa convenienza, nonché la correttezza sostanziale delle condizioni alle quali le stesse Operazioni con Soggetti Collegati sono concluse.

Gli Amministratori Indipendenti (e, per Banca Profilo, il Comitato Controllo e Rischi) partecipano alla fase delle trattative e alla fase istruttoria relativa alle Operazioni con Soggetti Collegati, attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo e con la facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria. A tal fine, non appena sia stata avviata la fase delle trattative negoziali, il Delegato che ha avviato le trattative o, a seconda dei casi, il Consiglio di Amministrazione (nella persona del suo Presidente o di uno qualsiasi dei suoi componenti) informa gli Amministratori Indipendenti (e, per Banca Profilo, il Comitato Controllo e Rischi) della trattativa avviata e fornisce agli stessi tutta la documentazione e le informazioni di cui sia in possesso.

Durante la fase delle trattative e la fase istruttoria gli Amministratori Indipendenti (e, per Banca Profilo, il Comitato Controllo e Rischi) devono essere costantemente e prontamente aggiornati in relazione all'evolversi delle trattative e all'eventuale mutamento di condizioni, termini e/o caratteristiche essenziali dell'operazione.

Gli Amministratori Indipendenti (e, per Banca Profilo, il Comitato Controllo e Rischi) hanno la facoltà di farsi assistere da uno o più esperti indipendenti di propria scelta a spese della Società per il rilascio del parere, il quale deve avere ad oggetto l'interesse della società al compimento dell'operazione e la convenienza e la correttezza sostanziale delle relative condizioni.

Con congruo anticipo rispetto alla data di approvazione delle operazioni, al fine di assicurare approfondita conoscenza delle operazioni con Soggetti Collegati, al Consiglio di Amministrazione sono fornite informazioni complete ed adeguate in merito alla specifica operazione da approvare, ivi incluse, in particolare, le informazioni relative alla natura della correlazione, alle modalità

esecutive dell'operazione, alle condizioni (anche economiche) per la realizzazione, all'interesse e alle motivazioni sottostanti e agli eventuali rischi per la Società. In tale occasione viene fornita anche tutta la documentazione inerente la specifica Operazione con Soggetti Collegati in possesso dei soggetti e/o organi coinvolti nella fase delle trattative e nella fase istruttoria, ivi inclusi i pareri esterni eventualmente raccolti.

La delibera del Consiglio di Amministrazione contiene adeguata motivazione in merito a:

- l'opportunità e la convenienza economica dell'operazione da parte della società;
- le ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard e di mercato, opportunamente supportati dalla documentazione a corredo della delibera stessa.

Il Collegio Sindacale riceve informativa in merito alle operazioni concluse ed alle loro principali caratteristiche per il tramite del Consiglio di Amministrazione.

In caso di parere negativo o condizionato degli Amministratori Indipendenti (per Banca Profilo, del Comitato Controllo e Rischi) su una determinata operazione di una Società del Gruppo: i) la delibera dell'organo competente fornisce analitica motivazione delle ragioni per cui essa viene comunque assunta e puntuale riscontro alle osservazioni formulate in tale parere e ii) viene richiesto un parere preventivo anche del Collegio Sindacale il quale deve contenere le medesime informazioni di cui al punto precedente.

Tali operazioni sono portate almeno annualmente a conoscenza dell'Assemblea.

L'operazione di Banca Profilo che abbia ricevuto parere negativo o condizionato del Comitato Controlli e Rischi potrà essere autorizzata dal Consiglio di Amministrazione purché il compimento della stessa sia approvato dall'Assemblea con la maggioranza dei soci non correlati all'operazione medesima (c.d. whitewash), laddove Banca Profilo valuti opportuno attivare statutariamente tale facoltà. Diversamente, tali operazioni non potranno essere compiute.

In occasione di Operazioni con Soggetti Collegati di Maggiore Rilevanza, da realizzarsi anche per il tramite di società controllate da Banca Profilo, la Banca predispone (ai sensi dell'art. 114, comma 5 del TUF) un documento informativo redatto in conformità al Regolamento Consob. Banca Profilo predispone il suddetto documento informativo anche qualora, nel corso dell'esercizio, concluda con una stessa Parte Correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima che a Banca Profilo stessa, operazioni omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, le quali - pur non essendo qualificabili singolarmente quali Operazioni con Soggetti

Collegati di Maggiore Rilevanza - superino, ove cumulativamente considerate, le soglie di rilevanza definite dal presente documento.

Operazioni di competenza dell'assemblea

Nel caso in cui, sulla base di disposizioni di legge o di statuto, le Operazioni con Soggetti Collegati siano di competenza dell'Assemblea dei soci o debbano essere autorizzate da quest'ultima, nella fase delle trattative, nella fase dell'istruttoria e nella fase dell'approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea, si applicano le procedure definite per le Operazioni con Soggetti Collegati di Minore e Maggiore Rilevanza, in base alla tipologia dell'operazione.

In caso di parere negativo degli Amministratori Indipendenti è necessario richiedere anche il parere del Collegio Sindacale, fermo restando il meccanismo del whitewash assembleare per le operazioni di Banca Profilo di Maggiore Rilevanza.

Operazioni soggette all'applicazione dell'articolo 136 TUB

Qualora ad un'Operazione con Soggetti Collegati si applichi l'articolo 136 del D.lgs 385/93 (TUB), rimangono ferme le modalità deliberative rafforzate ivi previste (i.e. unanimità in Consiglio di Amministrazione, astensione del Consigliere interessato, voto favorevole di tutti i membri dell'organo di controllo), e si applicano le regole previste per la fase pre-deliberativa in relazione alle Operazioni con Soggetti Collegati di Maggiore o di Minore Rilevanza, in funzione appunto della rilevanza dell'operazione. Con riferimento alla fase deliberativa, non è richiesto il parere preventivo e motivato del Comitato Controllo e Rischi, tuttavia è richiesto che la delibera fornisca adeguata motivazione in merito: i) all'opportunità e alla convenienza economica dell'operazione; ii) alle ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard o di mercato. Elementi idonei a supporto di tale valutazione devono risultare dalla documentazione a corredo della delibera.

Operazioni che diano luogo a perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali ed extra giudiziali

Nel caso in cui le Operazioni con Soggetti Collegati diano luogo a perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali ed extra giudiziali le decisioni connesse e rivenienti:

- nel caso di Operazioni con Soggetti Collegati di Minore Rilevanza sono approvate dal livello competente sulla base dei poteri delegati tempo per tempo vigenti, informati i Consiglieri Indipendenti (e, per Banca Profilo, il Comitato Controllo e Rischi);
- nel caso di Operazioni con Soggetti Collegati di Maggiore Rilevanza sono approvate sempre dal Consiglio di Amministrazione, con il

parere dei Consiglieri Indipendenti (e, per Banca Profilo, del Comitato Controllo e Rischi).

Le attività di rischio verso Soggetti Collegati sono segnalate alla Banca d'Italia con la periodicità e il livello di dettaglio previsti dalla relativa disciplina segnaletica prudenziale. La segnalazione è effettuata, a livello consolidato, dalla Capogruppo e, a livello individuale, da Banca Profilo.

Segnalazioni di vigilanza

Per Banca Profilo gli obblighi informativi relativi all'operatività con Soggetti Collegati sono quelli previsti dalla disciplina civilistica contabile alla stessa applicabile e dalla disciplina Consob.

Obblighi informativi

Per le rimanenti società del Gruppo valgono esclusivamente gli obblighi informativi dettati della disciplina civilistica contabile applicabile a ciascuna di esse.